

Delitti contro il patrimonio

Usura: momento consumativo e concorso di persone

CASSAZIONE PENALE, Sez. II, 11 novembre 2005 (u.p. 13 ottobre 2005), n. 41045
Pres. Nardi - Rel. Sirena - P.m. Gialanella (conf.) - P.m. in c. C. ed altri, ricorrente

Delitti contro il patrimonio mediante frode - Usura - Natura giuridica - Momento consumativo del reato - Concorso di persone - Limiti.

(Artt. 56, 110 e 644 c.p.)

In tema di usura, qualora alla promessa segua la dazione effettiva, questa segna il momento consumativo del reato: una situazione configurabile secondo lo schema dei delitti a consumazione prolungata o a condotta frazionata. Pertanto, sono punibili i soggetti che, pur non avendo partecipato alla stipula del contratto usurario, si sono successivamente attivati per la riscossione degli interessi e riescano ad ottenere il pagamento del credito. Per contro, nel caso in cui gli "esattori" non riescano ad ottenere il pagamento, il momento consumativo resta quello della pattuizione e, dunque, in tale delitto non può concorrere il mero "riscossore" scelto in epoca successiva, anche se ben consapevole della natura usuraia degli interessi che andava a riscuotere.

(Omissis). (*)

IL COMMENTO di Francesca Pardini

La natura giuridica del delitto di usura ha dato luogo ad ampie discussioni, sia a livello giurisprudenziale, che dottrinale, soprattutto in seguito all'intervento legislativo del 1996 che ha cambiato profondamente la fisionomia del pregresso art. 644 c.p. e abrogato l'art. 644-bis c.p. La sentenza che qui si annota s'impone all'attenzione del lettore non solo perché consolida quell'orientamento che attribuisce al delitto di usura il volto di reato "a condotta frazionata" ma, soprattutto, perché affronta il problema della punibilità, a titolo di partecipazione criminosa, di coloro che, pur non avendo partecipato alla stipula del contratto usurario, intervengano successivamente per la riscossione degli interessi senza, però, riuscire ad ottenere il pagamento.

catalogo degli illeciti penali dal codice Rocco, dopo che era stato eliminato dal codice Zanardelli del 1889 - ha subito numerose modifiche nel corso degli anni, derivanti dall'esigenza di rafforzare la repressione del detto reato, data la sua sempre più ampia diffusione nell'ambito della criminalità organizzata.

La riforma che maggiormente ha inciso sulla struttura del delitto *de quo* è quella attuata con la l. 7 marzo 1996, n. 108, che, adattando all'usura schemi propri dei delitti mafiosi, data l'estrema difficoltà di perseguire fatti altrimenti accertabili, ha consentito il superamento di quel modello "soggettivizzante" su cui, in precedenza, era fondata la disciplina penale dell'usura, per impostarla - in linea con le scelte effettuate in alcuni ordinamenti europei, quale, ad esempio, quello francese - su

Nota:

(*) N.d.R.: per motivi di spazio, omettiamo il testo della sentenza, pubblicato in versione integrale sull'estensione on line della Rivista, all'indirizzo www.ipsoa.it/dpponline/documenti/555516.asp.

Come è noto, il delitto di usura - reintrodotta nel

un modello "oggettivizzante" (1) finalizzato, da un lato, a garantire una maggiore ed efficace repressione penale del fenomeno delittuoso e, dall'altro, ad attribuire alla fattispecie un maggior grado di determinatezza (2).

Ed infatti, la nuova conformazione strutturale della fattispecie non solo non prevede più lo stato di bisogno del soggetto passivo quale requisito del fatto punibile (oggi, semplice circostanza aggravante del fatto) ma, altresì, fa riferimento ad un parametro oggettivo stabilito *ex lege* per la determinazione degli interessi usurari.

Il nuovo volto assunto dall'art. 644 c.p. ha determinato il *renvirement* giurisprudenziale, in ordine alla natura giuridica di detto reato, che ora andremo ad esaminare.

Data la struttura che tale delitto presentava prima della riforma del 1996, tradizionalmente la giurisprudenza riteneva che l'usura fosse un reato istantaneo e che si consumasse al momento della pattuizione degli interessi, anche nel caso in cui il compenso usurario venisse restituito in tempi successivi, in esecuzione della promessa iniziale. In tale ipotesi, quindi, si sarebbe configurato un reato istantaneo con effetti permanenti (3), giacché il successivo versamento degli interessi non determinava la permanenza del reato ma soltanto degli effetti lesivi dello stesso. Infatti, la permanenza degli effetti, seguendo tale impostazione, sarebbe il risultato non di un'ulteriore condotta criminosa dell'agente bensì dell'iniziale azione illecita (l'iniziale patto) (4). L'effettiva dazione di interessi o vantaggi usurari rimarrebbe, quindi, estranea alla rilevanza penale, costituendo, un *post factum* non punibile. Con conseguenze evidenti sotto molteplici profili: si pensi, ad esempio, alla prescrizione che comincerebbe a decorrere dal giorno della pattuizione e non dal giorno - molto spesso successivo - dell'ultima dazione degli interessi; al concorso di persone, non potendosi contestare tale reato a coloro che, successivamente alla stipula del contratto usurario, intervengono soltanto per la riscossione degli interessi; e, ancora, al fatto che tale ricostruzione induceva a negare la sussistenza della flagranza in caso di sorpresa dell'usuraio nell'atto di riscuotere gli interessi (5).

Anche dopo il 1996, talvolta, la Cassazione si è pronunciata per l'istantaneità ed ha ribadito che il delitto di usura «costituisce di regola un reato istantaneo ancorché il soggetto passivo si impegni a corrispondere nel tempo gli interessi usurari, pur se, in tal caso, i suoi effetti sono permanenti rimanendo in vita il patto e le sue conseguenze senza alcuna ulteriore attività dell'agente» (6).

Successivamente alla riforma, le discussioni, che parevano sopite dato il granitico orientamento giurisprudenziale che, come appena visto, riteneva che il delitto *de quo* assumesse il volto del delitto istantaneo, si sono riaccese giacché con tale intervento legislativo è stato introdotto nel nostro ordinamento l'art. 644-ter che, come noto, ha modificato la disciplina relativa alla

prescrizione di tale delitto, facendo decorrere il termine prescrizione *«dal giorno dell'ultima riscossione sia degli interessi che del capitale»*.

Accanto a quella parte di dottrina che, nonostante il disposto dell'art. 644-ter, considera immutata la natura giuridica dell'usura (7), sussiste, invece, chi ritiene non condivisibile la tesi appena vista. Ed infatti, per un primo orientamento, il delitto di usura assumerebbe il volto di reato permanente desumendo tale convinzione proprio dall'inserimento dell'art. 644-ter nel nostro ordinamento (8).

chi scrive, invece, preferibile appare la tesi, sostenuta

Note:

(1) G. Santacroce, *La nuova disciplina penale dell'usura: analisi della fattispecie base e difficoltà applicative*, in *Cass. pen.*, 1997, 5, 1537.

(2) È certo che la finalità perseguita dal legislatore fosse quella di delineare una fattispecie più rispettosa del principio di determinatezza sebbene la giurisprudenza, nel caso in cui è stata chiamata a pronunciarsi (Cass., Sez. II, 25 giugno 1990, Ottolini, in *Riv. pen.*, 1991, 1066), avesse ritenuto non sussistente un profilo di illegittimità costituzionale.

(3) Si vedano, *ex multis*, Cass., Sez. II, 7 marzo 1997, Rigiola, in *Cass. pen.*, 1998, 2622; Cass., Sez. II, 24 aprile 1990, Di Rocco, in *Critica pen.*, 1995, 3, 57; Cass., Sez. II, 26 settembre 1983, Benigni, *ibidem*, 60.

(4) C.F. Grosso, voce *Usura*, in *Enc. dir.*, XLV, 1992, 1146.

(5) G.i.p. Trib. Genova, 8 aprile 1995, Gallo, in questa *Rivista*, 1995, 1283, con commento di P. Pisa, *Lotta all'usura: giurisprudenza in difficoltà nell'attesa di nuove norme*.

(6) Cass., Sez. II, 7 marzo 1997, Rigiola, cit. Per la giurisprudenza di merito, v. Trib. Milano, 20 settembre 2001, in *Foro ambr.*, 2001, 478, con nota di Magri.

(7) A. Fiadino, *Inetroattività ed istantaneità del nuovo reato d'usura nell'ultima giurisprudenza*, in *Ind. pen.*, 1999, 374; T. Vitarelli, *Rilevo penale dell'usura e successione di legge*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2001, II, 808; M.N. Masullo, *Usura e permanenza: a proposito del termine di prescrizione*, in *Cass. pen.*, 2000, 549.

(8) A. Manna, *La nuova legge sull'usura*, Torino, 1997, 85; P. Silva, *Osservazioni sulla nuova disciplina penale del reato di usura*, in *Riv. pen.*, 1996, 132; G. Fiandaca-E. Musco, *Diritto penale. Parte speciale, delitti contro il patrimonio*, II, 2, 4^a ed., Bologna, 2005, 226.

(9) Per un'ulteriore critica in ordine all'asserita natura permanente del reato di usura, v. S. Prosdociimi, *La nuova disciplina del fenomeno usurario*, in *Studium Juris*, 1996, 779.

(10) P. Pisa, *Mutata la strategia di contrasto al fenomeno dell'usura*, in questa *Rivista*, 1996, 419.

da autorevole dottrina (11) ancora prima dell'introduzione dell'art. 644-ter ed accolta dalla più recente giurisprudenza di legittimità e di merito (12), che inquadra l'usura nell'ambito dei delitti a condotta frazionata.

Decisivo è il rilievo che venga incriminata sia la condotta di "farsi promettere", sia quella di "farsi dare" interessi o vantaggi usurari (13). Pertanto, non può certamente condividersi la tesi di quella parte di dottrina e giurisprudenza che ritiene che la corresponsione effettiva e successiva alla promessa rimanga estranea alla struttura del reato e costituisca, quindi, un *post factum* non punibile. Infatti, partendo dal presupposto che anche il "farsi dare" è condotta incriminata, è conseguenza diretta che «la dazione effettiva rientra a pieno titolo nel fatto lesivo penalmente rilevante e segni, mediante la concreta e reiterata esecuzione dell'originaria pattuizione usuraria, il momento consumativo sostanziale del reato» (14).

Quindi, nel caso in cui la condotta si esaurisca con la promessa, a cui non segue l'effettiva dazione, il reato, secondo tale teoria che, ora, ha trovato anche l'avallo della maggioritaria giurisprudenza di legittimità, si considera perfezionato e consumato nel momento della promessa. Invece, nell'ipotesi, decisamente più frequente, in cui alla promessa segua l'effettiva dazione, il reato si consuma nel momento dell'ultima dazione (che segna l'esaurimento del reato), anche se si è già perfezionato con la promessa. È conseguenza diretta di tale impostazione il fatto che, se la dazione avviene attraverso una pluralità di corresponsioni, ogni singola dazione fa parte a pieno titolo del reato di usura, che peraltro resta unico sino a quando non si abbia la stipulazione di un nuovo patto usurario.

Anche per quanto concerne il delitto di usura, quindi si assiste ad una distinzione fra perfezione (che si ha quando si sono verificati tutti gli elementi costitutivi del reato nel loro contenuto minimo, cioè necessario per l'esistenza della fattispecie) e consumazione (quando il reato perfetto ha raggiunto la sua massima gravità) analogamente a quanto avviene per il delitto permanente ma con l'inevitabile ed evidente diversità di struttura (15).

Per suffragare la soluzione appena prospettata (che attribuisce all'usura il volto di reato a condotta frazionata), la dottrina ricorda alcuni interventi giurisprudenziali che hanno accolto, in tema di truffa lo schema del delitto a consumazione prolungata allorché il profitto venga riscosso a rate (16) (purché non vi sia rinnovazione della condotta di artifici o raggiri, perché altrimenti sarebbe configurabile una pluralità di reati), e quelle pronunce che, in tema di corruzione, hanno confermato l'unicità del reato e l'eventuale spostamento del momento consumativo, anche nel caso in cui alla promessa segua in un diverso momento la dazione di denaro o di altra utilità (17).

Da questa impostazione derivano importanti conseguenze sotto molteplici profili: ad esempio, in tema di flagranza, essendo, quindi, possibile procedere all'arre-

sto del reo sorpreso nell'atto di riscuotere gli interessi usurari, e in tema di concorso di persone essendo incriminabile, a titolo di compartecipazione criminosa, il mero "esattore" intervenuto successivamente la stipula del patto usurario al solo fine di riscuotere gli interessi. I riflessi di una corretta impostazione si evidenzerebbero anche in materia di prescrizione, che decorrerebbe non più dall'originaria pattuizione, bensì dall'ultima dazione degli interessi o vantaggi usurari. A tal proposito, però, il legislatore ha compiuto un ulteriore passo spostando ancora in avanti la decorrenza di detto termine, qualora la restituzione del capitale avvenga successivamente a quella degli interessi. E, infatti, l'art. 644-ter, statuisce che la prescrizione decorre dall'ultima riscossione sia degli interessi che del capitale.

Se è certamente condivisibile l'esigenza di giustizia (18) posta alla base di tale scelta legislativa, occorre pe-

Note:

(11) P. Pisa, *Lotta all'usura*, cit., 1288.

(12) V., per tutte, Cass., Sez. II, 10 dicembre 2003, Sideri, in *Cass. pen.*, 2005, 1961; Cass., Sez. I, 19 ottobre 1998, D'Agata, in questa *Rivista*, 1999, 86, con nota di P. Pisa, *Duplici svolta giurisprudenziale a proposito di usura e art. 586 c.p.* Per la giurisprudenza di merito, v. Trib. Piacenza, 24 aprile 2003, C. A., in *Riv. pen.*, 2003, 887.

(13) Ricordiamo, però, che autorevole dottrina, P. Pisa, *Lotta all'usura*, cit., 1288, ancora prima dell'intervento legislativo del 1992 era pervenuta alla soluzione oggi accolta dalla prevalente giurisprudenza, in quanto già ravvisava nel "farsi dare" interessi usurari parte integrante della condotta incriminata.

(14) Cass., Sez. I, 19 ottobre 1998, D'Agata, cit.

(15) Per la distinzione fra perfezione e consumazione del reato, v. F. Mantovani, *Diritto penale, Parte generale*, 4ª ed., 2001, Padova, 444.

(16) Cass., Sez. II, 25 novembre 1986, Di Lonardo, in *Cass. pen.*, 1988, 871, 730; Cass., Sez. II, 9 maggio 1994, Cipriano, in *Giust. pen.*, 1995, II, 65; e di recente, Cass., Sez. II, 21 marzo 2005, B., in P. Pisa, *Giurisprudenza commentata di diritto penale*, I, 4ª ed., Padova, 2006, 1056, la cui massima recita: «il reato di truffa in danno degli enti previdenziali per ricezione di indebite prestazioni di emolumenti e previdenze maturate periodicamente non è reato permanente né reato istantaneo ad effetti permanenti, bensì un reato a consumazione prolungata, un reato cioè che fin dall'inizio si prospetta nella volontà di chi intende commetterlo come un'azione che sfocia in un evento che continua a prodursi nel tempo».

(17) Cass., Sez. VI, 28 settembre 1995, Caliciuri, in questa *Rivista*, 1996, 192, con nota di P. Pisa, *Le "lenzuola d'oro" delle FF.SS.: amministratori e funzionari sono pubblici ufficiali*; Cass., Sez. VI, 16 aprile 1999, P. G., in *Guida dir.*, 1999, 23, 92, secondo cui: «il reato di corruzione si configura come reato a duplice schema, l'uno principale e l'altro sussidiario. Alla stregua dello schema principale, il reato viene commesso con due essenziali attività, strettamente legate fra loro e l'una funzionale all'altra: l'accettazione della promessa e il ricevimento dell'utilità, con il quale finisce per coincidere il momento consumativo, versandosi in un'ipotesi assimilabile a quella del reato progressivo. Alla stregua dello schema sussidiario, che si realizza quando la promessa non viene mantenuta, il reato si perfeziona con la sola accettazione della promessa da parte del pubblico ufficiale».

(18) Superare l'evidente pericolo di impossibilità di perseguire l'autore del reato, per intervenuta e maturata prescrizione, insito nel riconoscere al delitto *de quo* la natura del reato istantaneo, allorché trascorressero numerosi anni fra l'originaria pattuizione e la corresponsione delle diverse rate di interessi. È, infatti, quasi la regola che il delitto di usura venga denunciato diversi anni dopo il suo insorgere, data l'impossibilità dell'usurato di far fronte alle continue richieste di denaro da parte dell'usuraio.

altro ricordare che la corretta ricostruzione della struttura della fattispecie, quale reato a condotta frazionata, consentiva già di per sé il superamento del pericolo di intervenuta prescrizione del delitto di usura dal momento che, come appena visto, il *dies a quo* veniva individuato nell'ultima corresponsione degli interessi o dei vantaggi usurari (19).

Quest'osservazione fornisce lo spunto per esprimere qualche perplessità proprio in ordine alla scelta di individuare il termine prescrizione nel giorno della corresponsione del capitale. Ed, infatti, il legislatore fa coincidere il *dies a quo* con il compimento di un atto che non solo è lecito, sia sotto il profilo penale sia sotto quello extrapenale, bensì è atto dovuto, in quanto adempimento dell'obbligazione principale con il rischio, così, di «*protrarre irragionevolmente l'inizio della prescrizione del reato, con conseguenze preoccupanti sul piano della certezza dell'esercizio della potestà punitiva*» (20).

La pronuncia della Cassazione

Ciò premesso, passiamo ora all'analisi della sentenza in commento, cominciando da una breve ricostruzione della vicenda.

Tizio, approfittando dello stato di bisogno in cui versava il soggetto passivo, si era fatto promettere interessi usurari in corrispettivo di una prestazione di denaro e aveva, in epoca successiva, incaricato tre soggetti di recuperare il credito. Questi ultimi, consapevoli della natura usuraria del credito, avevano tentato, con minacce e violenze, di ottenere il pagamento senza però riuscirci a causa della denuncia presentata dal soggetto passivo agli organi competenti.

Il G.i.p. aveva disposto la custodia cautelare in carcere, per i reati di usura, tentata estorsione aggravata e lesioni volontarie, nei confronti di tutti gli indagati, i quali avevano proposto istanza di riesame. Il Tribunale di Napoli aveva annullato l'ordinanza cautelare in relazione al solo delitto di usura nei confronti dei tre «esattori», dato che il delitto di cui all'art. 644 c.p. ha la natura di delitto istantaneo con effetti permanenti ed è quindi attribuibile solamente a Tizio.

Ricorre in Cassazione il pubblico ministero deducendo che i tre indagati dovrebbero rispondere anche del delitto di usura e, comunque, anche laddove la Suprema Corte non ritenesse loro responsabili del detto delitto, avrebbero dovuto rispondere di favoreggiamento reale, dato che con il loro comportamento avrebbero aiutato F. a conseguire il profitto del delitto di usura.

La Corte rigetta il ricorso, ma prima di far ciò affronta una serie di rilevanti problemi.

In *primis*, i giudici si esprimono in ordine alla natura giuridica del delitto di usura consolidando quell'orientamento che attribuisce a detta fattispecie il volto di reato «*configurabile secondo il duplice e alternativo schema della fattispecie tipica del reato, che pure mantiene intatta la sua natura unitaria e istantanea, ovvero con riferimen-*

to alla struttura dei delitti cosiddetti a condotta frazionata o a consumazione prolungata» (21).

E da tale impostazione la Suprema Corte fa discendere la possibile incriminazione a titolo di concorso di colui che riceve, successivamente all'originaria promessa, l'incarico di riscuotere gli interessi usurari e riesce ad ottenere il pagamento del credito. Infatti, in tal caso, dato che il momento consumativo coincide con l'ultima riscossione, l'esattore si colloca all'interno della fase esecutiva del reato (la riscossione rappresenta, infatti, il momento in cui il reato raggiunge la sua massima gravità).

Ciò premesso, la Corte passa ad esaminare il caso su cui è chiamata a pronunciarsi, e cioè l'ipotesi in cui gli esattori, «assunti» successivamente la stipula del contratto usurario e consapevoli della natura degli interessi che andavano a riscuotere, tentano, con violenza e minaccia, senza riuscirci, di recuperare il credito. In tal caso la Cassazione, con un ragionamento ineccepibile sotto il profilo formale, ritengono che il mero esattore non possa essere chiamato a rispondere, nemmeno a titolo di tentativo, del delitto di usura, ritenendo, così, sostanzialmente corretta, anche se aderente ad un orientamento giurisprudenziale ormai superato, la soluzione adottata dal Tribunale del riesame.

Diversi i motivi per cui chi scrive ritiene pienamente condivisibile la soluzione a cui è pervenuta la Suprema Corte.

È pacifico, infatti, che nel caso in esame il momento consumativo resti quello dell'originaria promessa, poiché non si è pervenuti ad alcuna riscossione degli interessi o dei vantaggi usurari. Pertanto, non può certamente essere considerato concorrente l'esattore scelto in epoca successiva alla consumazione anche se consapevole della natura dell'interesse che andava a riscuotere. In altri termini, nell'ipotesi ora in esame, la vicenda relativa al delitto di usura si «chiude» con la promessa e gli atti posti in essere successivamente possono, se del caso, integrare ulteriori e differenti reati.

Ciò appurato, si pone ora il problema di valutare se sia possibile chiamare a rispondere di tentata usura colui che ha tentato di farsi dare interessi o vantaggi usurari, dato che, come già visto, oltre al «farsi promettere» l'art. 644 tipizza anche la condotta di «farsi dare».

Anche sotto questo profilo, non pare contestabile la soluzione accolta dalla Corte poiché il tentativo non è più possibile fra la fase della perfezione (promessa) e

Note:

(19) Chi scrive ritiene che la qualificazione dell'usura quale delitto a condotta frazionata, si desuma da una corretta analisi dell'art. 644 e non dall'introduzione dell'art. 644 ter. Decisivo è, infatti, il rilievo che non solo il «farsi promettere» ma anche il «farsi dare» interessi o vantaggi usurari è parte integrante della condotta di usura.

(20) G. Santacroce, *La nuova disciplina penale dell'usura*, cit., 1543.

(21) Principio già enunciato in Cass., Sez. I, 19 ottobre 1998, D'Agata, cit.

quella della consumazione (corresponsione degli interessi) dal momento che la perfezione e non la consumazione, come tradizionalmente ritenuto, segna il momento-limite alla configurabilità del tentativo (22). È possibile, poi, pervenire alla medesima conclusione seguendo una strada diversa e, cioè, facendo leva, così come hanno fatto i giudici di Piazza Cavour, sul carattere unitario del delitto di usura che preclude che possano essere contestati all'autore, in via autonoma, i singoli pagamenti del credito. Invero, se la dazione avviene attraverso una pluralità di corresponsioni il reato resta unico in quanto ogni corresponsione fa parte a pieno titolo del delitto incriminato.

Infine, a conferma di quanto sopra, occorre precisare che, nel nostro ordinamento, come si evince chiaramente dall'applicazione dei principi generali, non è configurabile il tentativo di concorso. Infatti, ai fini della configurabilità del concorso di persone ex art. 110 c.p., il nostro codice non richiede che il fatto sia necessariamente portato a consumazione essendo sufficiente quantomeno che siano realizzati gli estremi oggettivi di un delitto tentato. Ed invero, mentre è punibile il concorso nel delitto tentato (che darà luogo alla fattispecie plurisoggettiva tentata), non è punibile, come si desume direttamente dall'art. 115 c.p., il tentativo di concorso, cioè l'attività svolta al fine di concorrere senza che a ciò segua un reato consumato o tentato, trattandosi di mero accordo non seguito dalla commissione di alcun reato.

Nel caso di specie, la non punibilità degli "esattori" discende dal fatto che si è assistito semplicemente ad un tentativo di concorso, dal momento che lo "stipulatore" e i "riscossori" si sono accordati per la realizzazione di un'usura che, in realtà, non si è compiuta. Infatti, nell'ipotesi che qui ci occupa, l'usura è da considerarsi consumata al momento della pattuizione intervenuta fra il soggetto passivo e lo "stipulatore", non essendo ad essa seguita alcuna dazione di interessi o vantaggi usurari che, in tal caso, avrebbe segnato il momento consumativo, rappresentando la pattuizione, in quest'ultima ipotesi, soltanto il momento perfezionativo del reato.

Se questa è l'impostazione argomentativa su cui, correttamente, la Cassazione fa leva per suffragare le proprie conclusioni, appaiono chiaramente i motivi per cui è possibile esprimere qualche riserva in relazione agli spunti elaborati da quella dottrina che, ritenendo ultronea la costruzione della Suprema Corte che fa riferimento ai reati a condotta frazionata, arriva ad affermare la punibilità, talvolta in via autonoma (23), talaltra a titolo di partecipazione criminosa (24), dei "meri esattori" intervenuti successivamente la stipula dell'originario patto usurario.

Sebbene spinta dalle dette lodevoli esigenze di giustizia, le posizioni assunte da tale dottrina non paiono, come vedremo, pienamente condivisibili in quanto partendo dalla premessa che la categoria dei delitti a condotta frazionata non sarebbe necessaria per arrivare

ad incriminare gli "esattori" intervenuti dopo la stipula del patto usurario, arrivano a soluzioni non soddisfacenti una volta che si è appurato che anche il "farsi dare" e non soltanto il "farsi promettere" è condotta tipicizzata dal legislatore sicché la dazione effettiva degli interessi usurari rientra pienamente nel fatto lesivo penalmente rilevante segnando il sostanziale momento consumativo del reato.

Passando ora brevemente all'analisi della su indicata dottrina, occorre subito rilevare che secondo una prima tesi il delitto di usura, che avrebbe mantenuto intatta la struttura oggettiva del reato anche dopo la riforma del 1996, prevederebbe, data l'alternatività delle condotte incriminate, momenti consumativi differenti: momento della stipula per chi si fa promettere e momento della riscossione per chi si fa dare.

Pertanto, seguendo tale impostazione, gli esattori intervenuti successivamente la stipula e ben consapevoli della natura usuraria di quanto vanno a riscuotere, realizzerebbero autonomamente, a danno del medesimo soggetto passivo, il delitto di usura già realizzato da colui che stipula il patto al momento della pattuizione.

La soluzione appena prospettata non pare, però, condivisibile. Sia lo "stipulatore" che gli "esattori", infatti, rimangono coinvolti in un'unica e unitaria vicenda usuraria in cui le due fasi, in cui può eventualmente suddividersi detta vicenda - promessa e dazione - appaiono strettamente legate da un nesso eziologico che opera non solo sul piano materiale ma anche su quello psicologico (25). Quindi, affermare la responsabilità dello "esattore" in via autonoma e non a titolo di partecipazione criminosa significherebbe negare ogni collegamento, invece esistente, fra la fase della promessa e quella della dazione e "slegare" una vicenda che, in realtà, si presenta unitaria.

La soluzione a cui detta dottrina perviene è stata criticata anche da chi arriva a punire, ex art. 110 c.p., seguendo un percorso argomentativo differente da quello fatto proprio dalla Cassazione, gli "esattori" intervenuti successivamente la stipula.

Se condivisibile, per i motivi sopra visti, è la premessa posta da tale dottrina a fondamento della propria critica, non soddisfacente pare, invece, la conclusione cui perviene.

Invero, seguendo detta impostazione, le vicende che vedono coinvolti gli "esattori", assoldati successivamente la stipula del patto usurario, dovrebbero essere esaminate nella prospettiva inversa a quella da sempre

Note:

(22) E. Mantovani, *Diritto penale*, cit., 444.

(23) I. Caraccioli, *Di fronte al rebus sulla consumazione scelta della condotta frazionata*, in *Guida dir.*, 1999, 12, 84.

(24) S. Caltabiano, *In margine ad un coup de theatre*, in *Riv. pen.*, 1999, 883.

(25) S. Caltabiano, *loc. cit.*

utilizzata dalla Cassazione, e, cioè, non bisognerebbe chiedersi se fosse possibile chiamare il "riscossore" a rispondere a titolo di concorso materiale con l'usuraio (essendo già esaurita la fase esecutiva del reato, consistente nella stipula del patto usurario) ma sarebbe l'usuraio ad essere chiamato a rispondere a titolo di concorso morale con il "riscossore" nel reato posto in essere con l'attività di riscossione degli interessi. In questo modo si arriverebbe a punire gli "esattori" intervenuti successivamente la stipula pur senza attribuire al delitto di usura il volto di reato a condotta frazionata.

La soluzione appena prospettata non pare condivisibile per due ordini di motivi.

Innanzitutto occorre sottolineare che la premessa da cui detta dottrina parte - il delitto di usura non assume il volto di reato a condotta frazionata - contrasta, per tutti i motivi sopra visti, con il dato normativo. Ed infatti, l'art. 644, così come desumibile da una corretta esegesi della norma e confermato dall'orientamento della prevalente giurisprudenza di legittimità, incrimina sia la condotta del "farsi promettere" sia quella del "farsi dare" con la diretta conseguenza che la dazione effettiva degli interessi usurari segna il momento consumativo sostanziale mentre la promessa rappresenta il momento perfezionativo (26).

È possibile, poi, esprimere qualche riserva anche sotto altro profilo. Ed infatti, la conclusione a cui detta dottrina perviene appare non solo superflua nei casi in cui "l'esattore" riesca a riscuotere gli interessi usurari (essendo evidente la punibilità a titolo di concorso) ma non consente nemmeno di "recuperare", e cioè di punire a titolo di usura, le condotte degli esattori intervenuti

ti successivamente la stipula del patto usurario, che con violenza o minaccia tentino, senza riuscirvi, di ottenere il pagamento degli interessi, condotte che rimarrebbero sanzionate a titolo di tentata estorsione anche se - *ictu oculi* - parrebbero dotate di un disvalore penale ben più alto.

È pacifico, infatti, che il concorso morale possa precedere l'esecuzione del reato o esprimersi nel corso della fase esecutiva, ma non successivamente a reato consumato. Nel caso in esame, dovendosi considerare il reato di usura consumato al momento della promessa non essendo seguita alcuna dazione, gli esattori hanno realizzato un concorso morale a posteriori per adesione psicologica al reato realizzato da altri (dallo "stipulatore" al momento della stipula del patto usurario), che nel nostro ordinamento non è configurabile.

In conclusione, la pronuncia qui in commento è da salutare con estremo favore in quanto, da un lato, il ragionamento seguito dalla Cassazione è ineccepibile sotto il profilo formale, rappresentando la corretta applicazione dei principi generali fondanti il nostro ordinamento, e, dall'altro, consente il consolidamento di quell'orientamento che correttamente per tutti i motivi sopra elencati, inquadra il delitto di usura nei reati a condotta frazionata.

Nota:

(26) I rilievi appena sottolineati sono estensibili anche alla prima posizione dottrinale su esaminata in quanto anche in tal caso l'Autore parte dalla premessa che il delitto di usura non assumerebbe la struttura del reato a condotta frazionata.


RIVISTE

Danno e responsabilità

La rivista più autorevole e tempestiva sulla responsabilità civile

Direzione scientifica: Vincenzo Carbone, Pier Giuseppe Monateri, Roberto Pardolesi, Giulio Ponzanelli, Vincenzo Roppo

Periodicità: mensile



La rivista è interamente dedicata alla tematica del risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, attraverso l'analisi completa e tempestiva dell'evoluzione legislativa e giurisprudenziale in materia. Il mensile si articola in due macro-sezioni. Materiali e opinioni: articoli di dottrina, tabelle per la quantificazione dei risarcimenti di determinate classi di danni; Giurisprudenza: le sentenze più innovative e interessanti della Corte costituzionale, della Corte di giustizia CE, delle Corti straniere, della Corte di Cassazione e dei giudici di merito pubblicate per esteso e commentate dagli esperti della materia.

Il **servizio online**, riservato esclusivamente agli abbonati e consultabile all'indirizzo www.ipsoa.it/dannoeresponsabilita, permette all'utente di accedere con tempestività a tutte le novità d'interesse.

Abbonamento annuale € 158,00

Per informazioni

- **Servizio Informazioni Commerciali**
(tel. 02.82476794 - fax 02.82476403)
- **Agente Ipsoa di zona** (www.ipsoa.it/agenzie)
- **www.ipsoa.it**

Osservatorio della Corte di cassazione - Diritto penale

a cura di STEFANO CORBETTA

■ Circostanze del reato

DANNEGGIAMENTI DURANTE UNA MANIFESTAZIONE PACIFISTA: "NO" ALL'ATTENUANTE DEI MOTIVI DI PARTICOLARE VALORE SOCIALE

Cassazione penale, Sez. V, 16 giugno 2006 (u.p. 4 maggio 2006), n. 21065 - Pres. Calabrese - Rel. Fumo - P. I. e altri, ricorrenti

(Art. 62 n. 1 c.p.)

La Corte territoriale escludeva la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 1 c.p., applicata in primo grado in relazione a fatti di furto e danneggiamento commessi durante una manifestazione di "disobbedienti" contro la guerra in Iraq, loro contestati per aver danneggiato le colonnine di un distributore di benzina e per essersi impadroniti delle pistole erogatrici del carburante. Tra i motivi di ricorso, la difesa degli imputati deduceva l'erronea esclusione dell'attenuante, posto che il ripudio alla guerra, sancito dall'art. 11 Cost., rappresenta un valore condiviso dalla maggioranza dei consociati. Nel rigettare il ricorso, la Cassazione si è ricollegata all'indirizzo consolidato secondo cui le motivazioni politiche esulano dai "motivi" cui dà rilevanza l'art. 62 n. 1 c.p. (in questo senso, cfr. Cass., Sez. I, 14 luglio 1989, Hamdan, in *Giust. pen.*, 1990, II, 645; Cass., Sez. VI, 11 ottobre 1984, Mohammad, in *C.E.D. Cass.*, n. 166913; Cass., Sez. I, 22 maggio 1984, Lo Bianco, *ivi*, n. 166115; Cass., Sez. I, 16 febbraio 1982, Semeria, *ivi*, n. 154340). «La ragione è di tutta evidenza - ha spiegato la Suprema Corte - in quanto, diversamente ragionando, le più disparate motivazioni - facenti capo agli innumerevoli orientamenti politici che possono esser presenti nel corpo sociale (compresi quelli contrari allo spirito della Costituzione e che propagandano, ad esempio, la lotta armata) - dovrebbero essere meritevoli di trattamento sanzionatorio attenuato». La Corte ha sottolineato come gli imputati fossero mossi da finalità e ideologia politica: «la manifestazione era contro una guerra (atto in sé politico, quanti pochi altri); una guerra, peraltro, che ha provocato divisioni, contrasti e dibattiti nel nostro Paese, secondo linee di demarcazione squisitamente politiche, che hanno attraversato la società e i partiti». La natura politica dell'azione, ad avviso della Cassazione, non è scalfita dal fatto che gli imputati avessero operato

(o creduto di operare) in coerenza con i principi sanciti dall'art. 11 Cost., «sia perché detto articolo vincola solo l'Italia, ma non gli altri Stati (né i cittadini italiani possono pretendere di imporre i loro principi al resto del mondo), sia perché, come ogni norma giuridica, essa è passibile di diverse (e a volte contrapposte) interpretazioni».

In dottrina cfr. G. Barbalinardo, *Su di un caso di uso micidiale di offendiculum e di ritenuta configurabilità dell'attenuante dei motivi di particolare valore morale e sociale*, in *Giur. merito*, 1988, 133; M. Bellotto, *Il "particolare valore morale" della disperazione*, in *Giust. pen.*, 1993, II, 201 ss.; T. Padovani, voce *Circostanze del reato*, in *Dig. disc. pen.*, II, 1988, 187 ss.; D. Pulitanò, *L'inquisizione non soave, fra pretese, "necessità" e motivi apprezzabili*, in *Foro it.*, 1983, II, 231 ss.; M. Romano, sub Art. 62, in *Id.*, *Commentario sistematico del codice penale*, I, 3ª ed., Milano, 2004, 671 ss.

■ Delitti contro il patrimonio

IL MOMENTO CONSUMATIVO DEL DELITTO DI APPROPRIAZIONE INDEBITA

Cassazione penale, Sez. II, 20 giugno 2006 (u.p. 5 maggio 2006), n. 21425 - Pres. Rizzo - Rel. Pagano - P. F., ricorrente

(Art. 646 c.p.)

Nei due gradi di giudizio l'imputato veniva ritenuto responsabile del reato di appropriazione indebita aggravata di varie somme di denaro, ricevute da più clienti per effettuare pratiche di trascrizione di trasferimento di proprietà di autoveicoli affidate alla sua agenzia. Tra i motivi di ricorso, la difesa lamentava la violazione di legge, non essendo stato accertato il momento di interversione del possesso del denaro ricevuto per un'obbligazione civile cui l'imputato si era reso meramente inadempiente, non avendo i vari clienti notificato l'atto di messa in mora per l'adempimento dell'obbligazione di mandato. Nel rigettare il ricorso, la Cassazione ha precisato che il delitto di cui all'art. 646 c.p. «si consuma nel momento dell'azione, cioè dell'interversione del titolo del possesso e si perfeziona con il verificarsi dell'evento costituito dal momento in cui la persona offesa viene a conoscenza dell'avvenuta appropriazione in suo

danno». Ad avviso della Suprema Corte, quindi, non vi è una necessaria coincidenza tra la condotta di appropriazione e il verificarsi dell'evento, «che è costituito dalla manifestazione della volontà dell'agente di fare propria la cosa», e «si realizza quando la persona offesa subisce il danno della mancata restituzione» (nello stesso senso, cfr. Cass., Sez. II, 3 marzo 1999, Femia, in C.E.D. Cass., n. 212976, la quale, in un'ipotesi in cui l'agente aveva posto all'incasso alcuni assegni ricevuti a titolo di garanzia, informandone telefonicamente il debitore, ha ritenuto che il reato si fosse perfezionato non nel luogo della negoziazione dei titoli bensì in quello in cui si trovava la persona offesa al momento della ricezione della predetta comunicazione; analogamente Cass., Sez. II, 15 giugno 1986, Pallone, *ivi*, n. 174174; nel senso, invece, che il delitto di appropriazione indebita si consuma nel momento e nel luogo in cui l'agente tiene consapevolmente un comportamento oggettivamente eccedente la sfera delle facoltà ricomprese nel titolo del suo possesso ed incompatibile con il diritto del proprietario, in quanto significativo dell'immutazione del mero possesso in dominio, cfr. Cass., Sez. I, 2 luglio 2002, Ferraioli, *ivi*, n. 222657). Nel caso di specie, il momento dell'interversione del possesso era coinciso con quello in cui l'imputato aveva manifestato la volontà di trattenere per sé la somma, non solo non dando corso alle pratiche presso il p.r.a., ma omettendo di restituire le il denaro ricevuto per i relativi adempimenti fiscali e il pagamento di contributi amministrativi. In dottrina E. Battaglini, *Osservazioni sui requisiti del possesso quale presupposto del delitto di appropriazione indebita*, in *Giust. pen.*, 1955, II, 461 ss.; G. Marini, voce *Possesso (diritto penale)*, in *Dig. disc. pen.*, 1995, IX, 630 ss.; A. Lanzi, voce *Possesso (diritto penale)*, in *Enc. giur. Treccani*, 1990, XXIII; A. Pagliaro, voce *Appropriazione indebita*, in *Dig. disc. pen.*, I, 1987, 225; C. Pedrazzi, voce *Appropriazione indebita*, in *Enc. dir.*, II, 1958, 233 ss.; R. Rampioni, voce *Possesso (diritto penale)*, in *Enc. dir.*, 1985, XXXIV, 520 ss.

RICETTAZIONE DI UN BLOCCHETTO DI ASSEGNI: SI APPLICA L'ATTENUANTE DELLA "SPECIALE TENUITÀ" DEL DANNO?

Cassazione penale, Sez. II, 20 settembre 2006 (u.p. 1° giugno 2006), n. 31169 - Pres. Cosentino - Rel. Monastero - P. R., ricorrente

(Artt. 62 n. 4 e 648 c.p.)

Con sentenza confermata in appello, l'imputato veniva condannato in relazione ai delitti di cui agli artt. 81, 477-482 e 648 c.p., in relazione alla falsificazione di una carta d'identità e alla ricettazione di un blocchetto di assegni in bianco. Tra i motivi di ricorso, la difesa lamentava la mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p., stante il modesto valore economico dei moduli di assegno. Nel rigettare il ricorso, la Supre-

ma Corte ha deliberatamente preso le distanze dall'orientamento, espresso dalle Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., 7 luglio 1984, Suardi, in *Foro it.*, 1985, II, 164, con nota di F. Albergiani), secondo le quali, «ai fini della configurabilità dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, quando non si tratti di denaro, si deve tenere conto del valore economico che la cosa oggetto del reato ha nelle normali contrattazioni commerciali in un determinato momento storico senza che possa darsi peso, a tale riguardo, ad elementi contingenti o casuali, di natura oggettiva o soggettiva, che possano influenzare, in un senso o nell'altro, la valutazione della cosa come tale. Non è, in particolare, consentito tenere conto ai fini sopra specificati, del prezzo di affezione, maggiore di quello reale, che la cosa può avere per una determinata persona, né ha rilevanza allo stesso fine, che con azioni successive ad opera dello stesso o di altri soggetti, la cosa in questione venga utilizzata per commettere altre azioni delittuose integranti di per se stesse uno o più reati, in relazione ai quali la tenuità o la gravità del danno eventualmente prodotto si atteggia in una autonoma tematica circostanziale». Sulla scia di questo indirizzo, si è affermato che, ai fini della configurabilità dell'attenuante ex art. 62 n. 4 c.p. nell'ipotesi di ricettazione di moduli di assegni bancari in bianco, la valutazione del danno patrimoniale derivante dal reato va eseguita in base al valore dei moduli stessi e non al diritto di credito incorporabile nei titoli (in questo senso cfr. Cass., Sez. II, 28 settembre 1992, Cacace, in C.E.D. Cass., n. 193008; Cass., Sez. II, 26 marzo 1985, Locatelli, *ivi*, n. 169695; Cass., Sez. II, 27 febbraio 1985, Costantini, *ivi*, n. 169349; Cass., Sez. II, 22 novembre 1983, Zanchi, *ivi*, n. 163375). La Suprema Corte ha invece aderito all'orientamento minoritario, secondo cui non è applicabile l'attenuante ex art. 62 n. 4 c. p. nella ricettazione di moduli di assegni in bianco, a causa della potenziale utilizzazione dei titoli, che conferisce ad essi un valore che trascende quello della loro materialità cartacea (in questi termini Cass., Sez. II, 11 luglio 1991, Petrelli, *ivi*, n. 188048). Ad avviso della Cassazione, solo un bene che può formare oggetto di transazioni commerciali può «essere suscettibile di una valutazione economica, con l'ovvia conseguenza di potersi per esso (e soltanto per esso) configurare - ove formi oggetto di reato - un corrispondente danno patrimoniale, a sua volta "misurabile" in termini di speciale tenuità (art. 62 n. 4 c.p.), o, all'inverso, di "rilevante gravità" (art. 61 n. 7 c.p.)». Ne segue che «ove il delitto contro il patrimonio prenda a riferimento cose prive di rilevanza economica, non potendo le stesse formare oggetto di alcun negozio (e quindi insuscettibili di una corrispondente valutazione economica), quali sono, appunto moduli per assegni o simili, ne deriva che la diminuzione di cui all'art. 62 n. 4 c.p. non può trovare applicazione proprio perché difetta la "patrimonialità" della res». Le cose mutano se l'assegno è già formato, poiché, in tal caso, si è in presenza di un "bene" che può formare oggetto di

Cass. pen., Sez. II, 11 nov. 2005 (ud. 13

ottobre 2005), n. 41045 - Pres. Nardi - Rel. Sirena - P.m. Gialanella (conf.) - P.m. in c. C. L. e altri, ricorrente

(Artt. 110 e 644 c.p.)

In parziale accoglimento della richiesta di riesame, il tribunale della libertà annullava l'ordinanza applicativa della custodia in carcere disposta nei confronti di tre indagati in relazione al delitto di usura, confermandola invece con riguardo ai delitti di estorsione e di lesioni dolose. Questo il fatto: approfittando dello stato di bisogno della vittima, un loro complice si era fatto promettere, in corrispettivo di una prestazione di denaro, interessi usurari, e, in epoca successiva, aveva incaricato i tre di recuperare il credito; costoro, consapevoli della natura usuraria del credito in questione, avevano tentato di ottenere il pagamento, anche cagionando lesioni al debitore, senza però riuscirci per la denuncia presentata dalla persona offesa agli organi di polizia. Secondo il tribunale, trattandosi di reato istantaneo ad effetti permanenti, il delitto di usura era configurabile solo a carico di chi aveva stipulato il patto, e non anche dei tre che avevano richiesto il pagamento. Nel rigettare il ricorso promosso dalla pubblica accusa, la Corte si è soffermata sul momento consumativo del delitto ex art. 644 c.p., specie nel caso di concorso di persone. Pur dando atto che l'interpretazione seguita dal tribunale trova conferma in alcune decisioni della giurisprudenza di legittimità (nel senso che il delitto di usura è un reato istantaneo ad effetti permanenti, cfr., tra le più recenti: Cass., Sez. II, 4 novembre 1997, Caioli, in *Guida dir.*, 1997, 48, 87; Cass., Sez. II, 12 luglio 1997, Raggiola, in *C.E.D. Cass.*, n. 208374; Cass., Sez. II, 24 aprile 1990, Di Rocco, in *Riv. pen.*, 1991, 817; Cass., Sez. II, 8 novembre 1984, Rossi, in *C.E.D. Cass.*, n. 167813; Cass., Sez. II, 25 ottobre 1984, Perna, *ivi*, n. 167798), la Cassazione ha affermato che si tratta di una conclusione superata a seguito della riforma attuata dalla l. 7 marzo 1996, n. 108 (in questa *Rivista*, 1996, 410 ss., con commento di P. Pisa, *Mutata la strategia di contrasto al fenomeno dell'usura*), che ha introdotto l'art. 644-ter c.p., norma la quale, per il delitto in esame, prevede una speciale regola in tema di decorrenza della prescrizione, che coincide con il giorno dell'ultima riscossione, sia degli interessi che del capitale. Tale norma, ha sottolineato la Corte, «rappresenta un segnale forte di superamento di quella visione del delitto tutta incentrata sul momento della pattuizione». La Cassazione ha perciò aderito all'orientamento, espresso per la prima volta da Cass., Sez. I, 19 ottobre 1998, D'Agata (in questa *Rivista*, 1999, 86 ss., con commento di P. Pisa, *Duplici svolta giurisprudenziale a proposito di usura e art. 586 c.p.*; di seguito, in senso conforme, Cass., Sez. II, 30 aprile 1999, Lopez, in *C.E.D. Cass.*, n. 213380; Cass., Sez. II, 12 ottobre 2000, P.m. in c. Ivaldi, *ivi*, n. 217161, Cass., Sez. II, 22 maggio 2002, Andreano, in questa *Rivista*, 2002, 1467), secondo cui «in tema di usura, qualora alla promessa segua - mediante la rateizzazione degli interessi convenuti - la dazione effettiva di essi, questa non costituisce un *post factum* penalmente non punibile, ma fa parte a pieno titolo del fatto lesivo penalmente rile-

vante e segna, mediante la concreta e reiterata esecuzione dell'originaria pattuizione usuraria, il momento consumativo "sostanziale" del reato, realizzandosi, così, una situazione non necessariamente assimilabile alla categoria del reato eventualmente permanente, ma configurabile secondo il duplice e alternativo schema della fattispecie tipica del reato, che pure mantiene intatta la sua natura unitaria e istantanea, ovvero con riferimento alla struttura dei delitti cosiddetti a condotta frazionata o a consumazione prolungata». Seguendo lo schema dell'usura quale delitto a consumazione "prolungata" (o "frazionata"), chi riceve l'incarico di recuperare il credito usurario risponderà a titolo di concorso nel delitto in esame solo ottiene il pagamento, e non - come nella specie - se, nonostante le minacce o le violenze, non riesce in quell'intento. In un caso del genere, non è nemmeno ravvisabile, a carico degli esattori, l'ipotesi del tentativo, in quanto la natura unitaria del delitto ex art. 644 c.p. «preclude in ogni caso che al suo autore possano essere contestati a titolo di episodi autonomi di usura i singoli pagamenti del credito». Nel caso in esame, pertanto, era ravvisabile, a carico dei riscossori, il delitto di estorsione, in quanto costoro avevano posto in essere una condotta violenta - sfociata in un fatto di lesioni - nei confronti del debitore. Per contro, non era configurabile - come prospettato dal p.m. in via subordinata - il delitto di favoreggiamento reale ex art. 379 c.p., avendo come presupposto negativo la mancata partecipazione del suo autore nel precedente reato; nella specie, i due reati attribuiti al mandante (usura ed estorsione) «tendono entrambi a conseguire un profitto, che è poi quello di ottenere il pagamento del credito e degli interessi usurari»; i tre correi, pertanto, «concorrono nell'estorsione, e cioè in uno dei reati volto a fare conseguire all'altro autore proprio quel vantaggio; così che ad essi è applicabile la causa di esclusione del delitto di favoreggiamento, essendo a tal fine del tutto indifferente a quale dei due reati presupposto essi abbiano partecipato».

In dottrina cfr. C. F. Grosso, voce *Usura* (*dir. pen.*), in *Enc. dir.*, XLV, 1992, 1142 ss.; A. Manna, *La nuova legge sull'usura*, Torino, 1997, *passim*; F. Mucciarelli, L. 7 marzo 1996, n. 108. *Disposizioni in materia di usura*, in *Legisl. pen.*, 1997, 507 ss.; C. Pedrazzi, *Sui tempi della nuova fattispecie di usura*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1997, 661 ss.; P. Pisa, *Provvedimenti attuativi in materia di usura*, in questa *Rivista*, 1997, 538 ss.; S. Prosdociimi, *La nuova disciplina penale del fenomeno usurario*, in *Studium iuris*, 1996, 771 ss.

Delitti contro la fede pubblica

FALSITÀ MATERIALE DI "DOCUMENTO INFORMATICO"

Cassazione penale, Sez. V, 14 dicembre 2005 (u.p. 21 settembre 2005), n. 45313 - Pres. Calabrese - Rel. Bruno - P.m. Monetti (conf.) - D. M. L., ricorrente

(Art. 491-bis c.p.)